



Roma, 11 aprile 2005
Prot. 260

FR/pb

CIRCOLARE N. 50 / 2005
AGLI ENTI ASSOCIATI

FISCO

 **ENTI PUBBLICI ECONOMICI**
 **ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI**


OGGETTO:

Scadenario mensile adempimenti fiscali e contabili: 15 aprile – 15 maggio 2005.

Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo in oggetto.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale
Venanzio Gizzi



Allegati: c.d.s.

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CONFSERVIZI

LE SCADENZE di aprile 2005!

▪ **Versamenti Iva mensile**

Scade lunedì **18 aprile 2005**, unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito, eventualmente dovuta per il mese di marzo, per i contribuenti che effettuano la liquidazione mensilmente.

▪ **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade lunedì **18 aprile 2005** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di marzo, nonché dei contributi INPS dovuti dai datori di lavoro.

Il **18 aprile** scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS sui compensi corrisposti nel mese di marzo relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali e degli associati in partecipazione, quando dovuti.

▪ **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre lunedì **18 aprile 2005** scade il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese di marzo. L'aliquota applicabile è pari al 23%.

Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

▪ **Presentazione elenchi INTRASTAT mensili**

Mercoledì **20 aprile 2005** è il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese di marzo, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente.

▪ **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade il **20 aprile 2005** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese di marzo 2005, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

▪ **Presentazione del modello GLA anno 2004**

Scade lunedì **2 maggio 2005** (essendo il 30 aprile non lavorativo e il 1° maggio festivo) il termine di presentazione delle denunce dei compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi nell'anno 2004 (modello **GLA**), tramite supporti magnetici (*floppy disk*) o tramite Internet. Il termine di presentazione dei modelli in formato cartaceo era invece fissato lo scorso 31 marzo.

▪ **Presentazione del modello EMens per il primo trimestre 2005**

Scade lunedì **2 maggio 2005** (essendo il 30 aprile non lavorativo e il 1° maggio festivo) il termine di presentazione delle comunicazioni relative ai compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione nel primo trimestre del 2005. L'adempimento, di nuova istituzione, sostituisce dal 2005 l'invio del modello GLA e viene più dettagliatamente illustrato nel prosieguo della circolare.

▪ **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni del primo trimestre 2005**

Scade sempre il **2 maggio 2005** (essendo il 30 aprile non lavorativo e il 1° maggio festivo) il termine per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie effettuate nel primo trimestre 2005. Si ricorda che per quanto riguarda gli acquisti, la scadenza trimestrale è stata soppressa già dal 2003 (l'adempimento è mensile oppure direttamente annuale).

NOTIZIARIO MENSILE di aprile 2005!

Di seguito si riportano le principali notizie del mese in ambito giuridico, fiscale, contabile e previdenziale, opportunamente selezionate, elencate per categorie di massima nonché adattate alle specifiche esigenze della clientela:

Definitivo il modello per le dichiarazioni d'intento

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet il modello di comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute, con le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione, predisposto per consentire ai soggetti che cedono beni o forniscono servizi, nei confronti di contribuenti che si avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell'imposta, di comunicare all'Agenzia i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute. Si veda anche quanto illustrato dettagliatamente in altra sezione di questa circolare.

www.agenziaentrate.it/comunicare/2005/mod_comunicazione.htm **(Agenzia Entrate Sito Internet)**

Chiarimenti sulla determinazione del reddito degli immobili di interesse storico e artistico

L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla determinazione del reddito degli immobili di interesse e/o artistico. Recependo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di Cassazione, secondo cui, il reddito deve essere, in ogni caso, determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato l'immobile, l'Amministrazione Finanziaria ha prescritto di abbandonare le pretese volte ad affermare la determinazione del reddito degli immobili concessi in locazione ad uso abitativo, sulla base del canone. **(C.M. 14/03/05 n.09)**

La questione, in considerazione della rilevante portata del chiarimento, sarà oggetto di approfondimento nella prossima circolare mensile di maggio.

Le risposte delle Entrate ai dubbi nel nuovo panorama fiscale

A seguito di alcuni incontri con esperti della stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha emanato una corposa circolare nella quale si forniscono una serie di chiarimenti, suddivisi per materia. I macroargomenti trattati sono i seguenti: novità della Finanziaria 2005 per Irpef e Irap; pianificazione fiscale concordata; studi di settore e accertamenti; novità sul bilancio; *participation exemption*; redditi di natura finanziaria; trasparenza; consolidato domestico; Iva; contrasto all'evasione sui redditi immobiliari e dichiarazioni telematiche. **(C.M. 16/03/05 n.10)**

Chiarimenti sul *thin capitalization*

L'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulla nuova norma in materia di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione - cosiddetta *thin capitalization* -, in vigore dall'1 gennaio 2004. Le Entrate pongono particolare attenzione su alcuni aspetti della

nuova disciplina, tra cui quelli relativi all'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione della norma; alle modalità operative e ai rapporti con altre norme che limitano la deducibilità degli interessi passivi. Nella medesima data, è stato inoltre diffuso dalle Entrate un comunicato che sintetizza i passaggi più importanti del provvedimento. **(C.M. 17/03/05 n.11 e Agenzia Entrate comunicato stampa 17/03/05)**

Trattamento fiscale dei conferimenti di opere e servizi

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento fiscale dei conferimenti aventi ad oggetto prestazioni d'opere e servizi, ai sensi del nuovo art.2464: tali prestazioni assumono rilevanza fiscale sia per la società, sia per i soci conferenti. La prima può dedurre il costo relativo alla prestazione ricevuta in base al criterio di competenza, i secondi devono sottoporre a tassazione il reddito relativo all'attività svolta (attività di impresa, lavoro autonomo, dipendente o assimilato) in favore della conferitaria. Per questi ultimi, il reddito imponibile coincide con l'ammontare della compensazione effettuata dalla società (tra posizione creditoria relativa al conferimento e posizione debitoria dovuta alla prestazione ricevuta). Il momento impositivo va individuato nella data di effettuazione della suddetta compensazione. **(R.M. 16/03/05 n.35)**

Beneficio "prima casa": chiarimenti ministeriali

L'Agenzia delle Entrate è intervenuta in un paio di occasioni per fornire precisazioni in ordine all'agevolazione "prima casa" in situazioni specifiche. In particolare:

- 1) nell'ipotesi di ampliamento della c.d. "prima casa", attuato tramite compravendita di una porzione (stanza) contigua all'immobile, già acquistato in regime agevolato, il beneficio relativo all'imposta di registro al 3% ed alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, è esteso anche a tale atto, nel rispetto delle condizioni fissate dalle norme di favore, sulla base di un precedente intervento ministeriale relativo al regime Iva, che in relazione all'ampliamento e miglioramento della prima casa stabilisce l'ammissione delle relative operazioni al beneficio, purché i nuovi locali non siano definibili quali unità immobiliari autonome e l'abitazione conservi caratteristiche non di lusso;
- 2) in caso di successione *mortis causa*, l'acquisizione in sé del diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare da parte del coniuge superstite che rinunci all'eredità, può beneficiare dell'agevolazione "prima casa", a condizione che in capo al beneficiario ovvero, in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione.

(R.M. 25/02/05 n.25; R.M. 25/02/05 n.29)

Aggiornamento dei coefficienti Ici per i fabbricati senza rendita

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha aggiornato i coefficienti per la determinazione della base imponibile Ici, dovuta per l'anno 2005, dei fabbricati d'impresa classificabili nel gruppo D e privi di rendita. Si rimanda per l'approfondimento a quanto illustrato nel prosieguo della circolare. **(Ministero Finanze decreto 22/02/05 G.U. 09/03/05 n.56)**

Tutela degli acquirenti di immobili da costruire: approvato il decreto

Il Consiglio dei Ministri, ha approvato in via preliminare, lo schema di decreto legislativo per l'attuazione della legge delega per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili per i quali sia stato chiesto il permesso di costruire (e che siano ancora da edificare) o la cui costruzione non sia ancora ultimata, ovvero siano in attesa del rilascio del certificato di agibilità. Fra gli strumenti di tutela viene previsto:

- l'obbligo di fideiussione e di assicurazione del costruttore promittente;
- la previsione dei contenuti obbligatori del contratto preliminare;
- taluni limiti all'esperibilità dell'azione revocatoria fallimentare;
- l'istituzione di un Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire che abbiano subito una perdita a seguito dell'assoggettamento del costruttore a procedure che implicano una situazione di crisi.

Il provvedimento è stato inviato al Parlamento per i prescritti pareri delle Commissioni parlamentari competenti. **(Schema D.Lgs. Stampa Specializzata)**

Le conclusioni dell'avvocato generale: Irap fuori legge per la UE

L'avvocato generale della Corte di Giustizia comunitaria ha espresso, in sede di causa, l'illegittimità dell'Irap, in base al divieto previsto dall'art.33 n.1 della VI Direttiva comunitaria, di istituire altre imposte sulla cifra d'affari, oltre all'Iva. L'analogia con l'Iva è individuata in quattro punti:

- l'applicazione in modo generalizzato a tutte le operazioni inerenti la produzione o scambio di beni e servizi, nell'ambito di un'attività destinata al commercio o professionale;
- la base imponibile è costituita dal valore della produzione netta;
- la riscossione in ogni fase del processo produttivo o della distribuzione;
- la somma dell'imposta riscossa nelle diverse fasi è pari all'aliquota applicata al prezzo pagato dal consumatore finale.

Quale principale conseguenza è stato segnalato il rischio di un effetto retroattivo dell'illegittimità, che comporterebbe il rimborso dell'imposta riscossa nei precedenti 48 mesi. L'avvocato generale suggerisce al legislatore nazionale di fissare una scadenza futura decorsa la quale, in caso lo Stato non si adegui, i ricorrenti potranno richiedere un rimborso.

(Corte Giustizia UE conclusioni Avvocato Generale 17/03/05 Causa n.C-475/03)

La questione, in considerazione della rilevante portata, sarà oggetto di approfondimento, comprensivo di formulario allegato, nella prossima circolare mensile di maggio

Irrilevanza dei nuovi moltiplicatori catastali nella definizione della base imponibile Iva in caso di trasferimento di immobili

Le Entrate hanno chiarito che la base imponibile Iva per la cessione di beni appartenenti alla categoria catastale C1 (negozi / botteghe) è costituita dall'ammontare complessivo del corrispettivo dovuto al cedente, secondo le condizioni contrattuali. Il riferimento ai parametri catastali determinati sulla base della rendita ha valenza unicamente ai fini delle limitazioni dell'accertamento d'ufficio, che non opera se il corrispettivo di cessione è inferiore al valore catastale. Di conseguenza non rilevano nemmeno i nuovi moltiplicatori catastali stabiliti di recente.

Sull'argomento è intervenuta anche Assonime, commentando anche la questione del profilo dell'aliquota applicabile, che, secondo l'intervento ministeriale, per le cessioni aventi per oggetto i suddetti fabbricati, è del 10%, nei casi in cui ricorrano determinate condizioni: in assenza, le cessioni rimangono soggette ad Iva ordinaria. **(R.M. 01/03/05 n.33; Assonime circolare 14/03/05 n.13)**

Contributo spese relativo all'esercizio dei diritti di accesso dell'interessato (Privacy)

Il Garante per la protezione dei dati personali ha determinato la misura massima del contributo spese che può essere richiesto dai titolari del trattamento di dati personali, pubblici o privati, nei casi in cui l'interessato richieda:

- 1) di ottenere la comunicazione dei dati in forma intelligibile;
- 2) di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati;
- 3) di conoscere le finalità del trattamento;
- 4) di conoscere le modalità del trattamento;

5) di conoscere la logica applicata al trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici. Nel provvedimento del Garante si specifica che nei casi in cui non risulta confermata l'esistenza di dati, l'importo massimo è fissato in dieci euro o 2,5 euro, se i dati siano trattati con strumenti elettronici e la risposta (negativa) sia fornita oralmente. Se risulta confermata l'esistenza di dati, l'esercizio del diritto è gratuito, ad eccezione delle richieste di riprodurre lo speciale supporto (*floppy disk* o *cd-rom*) su cui i dati personali figurano. In tal caso, l'importo massimo è di venti euro. **(Garante privacy deliberazione.14 23/12/04 G.U. 08/03/05 n.55)**

Denuncia dei compensi corrisposti nel 2004 per gli iscritti alla Gestione separata

L'Inps è intervenuta per ricordare che gli emolumenti erogati nell'anno 2004 ai collaboratori coordinati e continuativi, ivi compresi i collaboratori a progetto, ai lavoratori autonomi occasionali ed agli incaricati alle vendite a domicilio devono essere denunciati tramite il mod. GLA, entro il termine del 31 marzo, su supporto cartaceo, ed entro il 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato), su supporto magnetico o per invio telematico. Gli emolumenti corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2005 devono invece essere denunciati mensilmente, in via telematica, con la denuncia denominata EMens. Sull'argomento è dedicato uno specifico approfondimento nella presente circolare. **(Inps messaggio 11/03/05 n.11587)**

Accertato il cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2005

L'Agenzia delle Entrate ha accertato il cambio delle valute estere per il mese di febbraio 2005, ai sensi dell'art.110, co.9 del Tuir. **(Agenzia Entrate, provvedimento 15/03/05 G.U. 24/03/05 n.69)**

Istat, comunicato l'indice dei prezzi al consumo – febbraio 2005

L'Istituto nazionale di statistica ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2005, che si pubblica ai sensi della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 124,3. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente è pari al + 1,6%. **(Istat, comunicato 19/03/05 G.U. 19/03/05 n.65)**

SCADENZARIO – Principali scadenze dal 15 aprile al 15 maggio 2005**Venerdì 15 Aprile**

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.
- Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o carenti versamenti non effettuati o effettuati in misura ridotta lo scorso 16 marzo con sanzione ridotta al 3,75%.

Lunedì 18 Aprile

- Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente.
- Versamento delle ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente.
- Versamento dell'IVA dovuta per il mese precedente da parte dei contribuenti che effettuano liquidazioni mensili.
- Versamento della seconda rata IVA risultante dalla dichiarazione annuale relativa al 2004 da parte dei soggetti che hanno deciso di rateizzare l'importo a partire dal 16 marzo 2005 con maggiorazione dello 0,50%.
- Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi riferiti alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.
- Versamento della contribuzione sui compensi erogati nel mese precedente agli associati in partecipazione tenuti all'iscrizione nella gestione separata Inps di cui all'art. 43 L. 326/2003.
- Versamento del saldo pari al 20% da parte dei contribuenti che hanno deciso di avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 12 L. 289/2002 pagando il 25% degli importi iscritti a ruolo entro il 30 giugno 2001.

Mercoledì 20 Aprile

- Presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese precedente e al primo trimestre 2005 da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile e trimestrale.
- Presentazione degli elenchi Intrastat delle cessioni e/o acquisti intracomunitari relativi al mese precedente.

Sabato 30 Aprile

- Versamento della seconda rata trimestrale anticipata dell'imposta sull'occupazione di spazi e aree pubbliche.
- Contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale termine ultimo per presentare al datore di lavoro o ente pensionistico il mod. 730 e della busta contenente la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF.

Lunedì 2 Maggio

- Presentazione degli elenchi Intrastat delle cessioni intracomunitarie relative al primo trimestre 2005 da parte dei soggetti interessati.
- Presentazione del modello GLA per l'anno 2004 su supporto magnetico.
- Presentazione modello Emens riferito ai compensi erogati ai collaboratori coordinati e continuativi per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2005¹.
- Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.04.2005.
- Presentazione dell'istanza/modello di rimborso infrannuale relativa al primo trimestre 2005 da parte dei contribuenti per i quali sussistono i presupposti.

Domenica 15 Maggio

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato. *(L'adempimento cadendo in un giorno festivo dovrà essere effettuato entro il 16/05)*

¹ Si veda circolare INPS n.152/2004.

- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 155 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.